Pubblicata sul sito istituzionale il
04/02/2019 Reg. N°138

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **16** del Reg. del 04/02/2019	**OGGETTO:**	Bonario componimento dei contenziosi (Corte d`Appello di Lecce, r.g. n. 214/15 e Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, r.g. n. 2025/08) c/ Oronzo Pastorelli – Approvazione atto di transazione

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Paola GALIZIA	Sì	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che tra il Comune di Salice Salentino e il geom. Oronzo Pastorelli pendono i seguenti giudizi:

1. Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, iscritto al n. 214/15, di appello avverso la sentenza n. 426 del 3.2.2015, che, a seguito di riassunzione dopo una pronuncia della Suprema Corte, aveva rigettato la domanda del Pastorelli tesa ad "*a) accertare e dichiarare illegittima la delibera di modifica della pianta organica (come di ogni altro atto presupposto e consequenziale) ….; b) accertare e dichiarare il danno all'integrità psico fisica subito per effetto della condotta posta in essere dalla P.A.; c) per l'effetto disapplicare gli atti viziati con reintegra del lavoratore nella posizione precedentemente ricoperta e condanna della P.A. a risarcire al Pastorelli tutti i danni nella misura di € 129.114,22 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa anche con valutazione equitativa; In via subordinata, laddove ritenuta lecita l'attività amministrativa di modifica della pianta organica. d) accertare e dichiarare che le mansioni assegnate al geom.Pastorelli (sia dopo la modifica della pianta organica, sia con determina n.679/2001) non sono equivalenti a quelle ricoperte in precedenza …*";
2. Giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro, iscritto al n. 2025/08 (attualmente sospeso in attesa della definizione del giudizio sub a) con cui il Pastorelli ha chiesto di "*accertare e dichiarare che il geom. Pastorelli svolge mansioni (sia quelle formalmente attribuite, sia quelle svolte di fatto) inferiori a quelle della categoria di appartenenza e comunque non equivalenti a quelle precedentemente svolte; accertare e dichiarare che l'Amministrazione comunale non ha consentito al ricorrente di svolgere alcuna attività fra quelle della categoria D) … ; accertare e dichiarare che l'Amministrazione comunale con il suo comportamento … ha progressivamente emarginato il ricorrente nel contesto lavorativo e, di conseguenza, in quello sociale; accertare e dichiarare che in conseguenza di ciò il geom.Pastorelli si è ammalato …; accertare e dichiarare la responsabilità della pubblica Amministrazione contrattuale ed extracontrattuale; Per l'effetto ordinare all'Amministrazione comunale di reintegrare il lavoratore nella posizione precedentemente ricoperta (capo settore) o di individuare un'area delle posizioni organizzative per il ricorrente nell'ambito del settore di appartenenza … o di individuare mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, condannare la stessa a risarcire i seguenti danni: danno patrimoniale consistente nella perdita di ogni indennità che gli veniva dalla precedente posizione ricoperta che era pari a 600/00 euro mensili ….; danno morale soggettivo da liquidarsi in via equitativa …;*

danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ….; danno biologico da liquidarsi in via equitativa per menomazione dell'integrità psico fisica permanente (nella misura del 40%) e temporanea come si evince dai certificati allegati"

- che, antecedentemente alla riassunzione innanzi al Primo Giudice del giudizio oggi pendente innanzi alla Corte d'Appello, il Pastorelli – in forza della sentenza della Corte d'Appello Lavoro n. 2308 del 15.7.2008, poi riformata dal Supremo Collegio – aveva riscosso l'importo di € 42.111,71;
- che la Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza del 13.11.2018, ha invitato le parti a "*valutare la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria della lite che preveda la conferma degli effetti della Sentenza di questa Corte n.2308/2008 del 15.7.2008 limitatamente alle somme erogate, con rinuncia da parte di Pastorelli Oronzo ad ogni ulteriore pretesa e da parte del Comune alla ripetizione delle somme già versate, nonché con il pagamento a carico del Comune di un contributo spese di €.4.000,00 in favore dell'appellante*";

ACQUISITA, al prot. gen. n. 697 del 17.1.2019, la nota PEC dell'Avv. Angelo Vantaggiato, procuratore di questo Ente in entrambi i giudizi sopradetti, nella quale sono esposte le ragioni a sostegno di un'eventuale transazione della vicenda in oggetto, sull'*input* della Corte d'Appello dato con la citata ordinanza del 13.11.2018;

CONSIDERATO che – come argomentato dal legale di parte – ai fini della valutazione della convenienza economica dell'ipotesi transattiva *de qua,* non può prescindersi dalla valutazione della dubbia "*capacità restitutoria*" del Pastorelli; mentre, quanto al merito delle vicende giudiziarie di che trattasi, deve tenersi conto che esse, per quanto in gran parte sovrapponibili, non sono totalmente identiche (sia sotto l'aspetto del periodo di riferimento temporale, sia anche per le motivazioni a sostegno della domanda), ragione per la quali, all'esito, potrebbero portare a conclusioni non identiche;

CONSIDERATO altresì che un eventuale esito negativo del giudizio pendente dinanzi alla Corte non determinerebbe semplicemente il blocco dell'incameramento delle somme già erogate al Pastorelli ma abiliterebbe la Corte medesima anche a una diversa determinazione del danno, anche superiore a quella della domanda originaria di circa 130 mila euro; e che, in tal caso, l'altro giudizio riceverebbe una "*cattiva luce*" e potrebbe comportare anche maggiori esborsi per l'Ente, stante la parziale autonomia dei provvedimenti di non attribuzione della preposizione al servizio di Pastorelli da parte delle Amministrazioni succedutesi nel tempo;

CONSIDERATE infine l'entità e l'omnicomprensività della somma da versarsi quale "*contributo spese*"" in favore dell'appellante indicata dal Giudice d'Appello nella citata ordinanza

del 13.11.2018;

RITENUTO, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che la soluzione transattiva suggerita dalla Corte d'Appello soddisfi l'interesse sostanziale di questa Amministrazione;

VISTA la bozza dell'atto di transazione, allegata al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) DI COMPORRE bonariamente i giudizi meglio specificati in premessa alle condizioni e ai termini indicati dalla Corte d'Appello di Lecce nell'ordinanza del 13.11.2018;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, la bozza di "*atto di transazione*", composta di n. 6 pagine, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore gli atti consequenziali volti a dare esecuzione al presente atto, ivi compresi quelli di assunzione del relativo impegno di spesa e liquidazione;

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al legale di parte, Avv. Angelo Vantaggiato, perché la depositi in copia nel giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce in occasione dell'udienza del 5 febbraio 2019;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.
...OMISSIS...

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 04/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 138 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 04/02/2019

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2019

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI